



# COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

## Provincia di Verona

COPIA

Ufficio: **SETTORE POLIZIA LOCALE**  
N. Interno: **2** del **27-01-2018**

**DETERMINAZIONE N. 60 Reg. Gen. DEL 27-01-2018**  
**SETTORE POLIZIA LOCALE**

**Oggetto: DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA APPARECCHIO AUTOVELOX 104/C2, PER UN IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 40.000,00, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO**

Il sottoscritto BENDAZZOLI Francesco, Responsabile del Comando Polizia Locale del Comune di San Pietro in Cariano, incaricato dal Sindaco pro-tempore con provvedimento Protocollo n. 32546 del 30/12/2017, espone:

PREMESSO che si rende necessario provvedere alla fornitura del servizio di manutenzione e taratura dell'apparecchio Autovelox 104/C2 di proprietà del Comune di San Pietro in Cariano per la durata di anni uno;

CONSIDERATO che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli artt. 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO l'art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei



## COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs. 50/2016 e, in particolare:

- l’art. 30, sui principi per l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni;
- l’art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l’art. 36 sui contratti sotto soglia;
- l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l’art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l’art. 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l’art. 80 sui motivi di esclusione;
- l’art. 29 sui principi in materia di trasparenza;

DATO ATTO che sono stati aboliti gli artt. dal 271 al 338 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardavano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l’art. 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d’appalto o d’opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

VISTA la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all’art. 7 del D.Lgs. 626/1994, come modificato dall’art. 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di servizio svolto fuori dai locali della stazione appaltante. Per effetto di ciò non sussistono conseguentemente i relativi costi in quanto non sono state rilevate interferenze;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro, trova applicazione quanto prevede l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “ *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza* ”;

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’art. 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone: “*Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le*



## COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

*agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. ”;*

RILEVATO pertanto, in termini generali, che i Comuni e gli altri enti locali hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

RILEVATO che anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

- in applicazione dell'art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- in applicazione dell'attuale art. 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;
- in applicazione dell'art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

DATO ATTO che la il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui al precedente paragrafo;

RILEVATO che per tutti gli enti locali, compresi i Comuni di piccole dimensioni, l'art. 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'art. 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000,00 euro, in quanto il testo della norma prevede: “*Fermi restando l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro ”;*

VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, il quale dispone che: “*le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”;*

DATO ATTO che i riferimenti alle norme del D.P.R. 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del



## **COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**

MePa come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura del servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

ATTESO che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire e alle quali poter eventualmente aderire;

STABILITO di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato, nonché l'individuazione dell'operatore economico, in modo da non ledere, ma bensì attuare i principi enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e il rispetto del presupposto per il mancato utilizzo delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

CONSIDERATO, quindi, che la ragione per la quale si affida la prestazione all'operatore economico consisterà nella circostanza che esso sarà selezionato a seguito del confronto della sua proposta economica, secondo le previsioni della RDO – richiesta di offerta - inoltrata tramite il MePa;

IN PARTICOLARE, rilevato che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa gestito da Consip, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della Richiesta d'Offerta, inviata ad operatori economici dello specifico settore;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 78/2009, convertito nella legge 102/2009;

VISTI altresì:

- lo statuto del Comune, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei responsabili del servizio;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli sulle funzioni e sugli atti di competenza dei responsabili di servizio;
- il regolamento comunale di contabilità e, in particolare, gli articoli sulle procedure di impegno di spesa;

VISTA la deliberazione consiliare n. 50 del 27/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2019-2020 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (documento unico di programmazione) 2018/2020;

APPURATO che, ai sensi della Legge n. 190/2012 "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", non sussiste l'obbligo di astensione per conflitto di interesse;

CONSIDERATO che occorre acquisire il servizio perché mediante l'utilizzo dell'apparecchio AutoveloX 104/C2 debitamente assoggettato a operazioni di manutenzione e taratura annuale è possibile effettuare legittimamente il controllo elettronico della velocità dei veicoli e reprimere pertanto eventuali comportamenti scorretti (circolazione a velocità oltre il limite massimo stabilito), da parte degli automobilisti;

RILEVATO che:

- in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016 il settore/servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati;



## COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- in particolare:
  - in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo;
  - in caso di contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a 40.000,00 euro, va chiesto il CIG e va fatto il versamento del contributo, negli importi prescritti;

DATO ATTO che, in data 13/12/2017 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è ZDC214A62E;

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) del soggetto cui si intende affidare il servizio, acquisito tramite la procedura "DURC ON LINE" presso il sito internet dell'INPS in data 10/01/2018 e constatata la regolarità;

### D E T E R M I N A

1. per i motivi narrati in premessa, di affidare direttamente alla ditta CI.TI.ESSE S.R.L., con sede a Rovellasca (CO) – CAP 22069 - in via Parini n. 3, Partita IVA n. 00807520135, il servizio di manutenzione e taratura dell'apparecchio Autovelox 104/C2, come acquisito dal mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip, mediante R.D.O. n. 1818644 del 16/12/2017, approvando l'offerta della ditta medesima che prevede l'importo di euro 880, oltre IVA 22% pari a euro 193,60, per un totale di euro 1.073,60, cui vanno aggiunti eventuali oneri per la sostituzione di componenti la cui necessità dovesse emergere durante le operazioni di manutenzione dell'apparecchio presso la ditta affidataria. In ogni caso l'ammontare massimo della spesa non potrà eccedere la somma di euro 1.229,51, oltre IVA 22% pari a euro 270,49, per un totale di euro 1.500,00;
2. di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
  - il fine che il contratto intende perseguire è quello di effettuare legittimamente il controllo elettronico della velocità dei veicoli e reprimere pertanto eventuali comportamenti scorretti (circolazione a velocità oltre il limite massimo stabilito), da parte degli automobilisti;
  - l'oggetto del contratto è l'acquisizione del servizio di manutenzione e taratura dell'apparecchio Autovelox 104/C2 di proprietà del Comune di San Pietro in Cariano per la durata di anni uno;
  - il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale tramite il MePa;
  - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
  - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
3. di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, le somme di seguito indicate:

Capitolo	10696	Descrizione	Spese per acquisto accessori, manutenzione varia, ecc. apparecchi per misurazione velocità'		
SIOPE	1313	CIG	ZDC214A62E	CUP	//////////
Creditore	ditta CI.TI.ESSE S.R.L., con sede a Rovellasca (CO) – CAP 22069 - in via Parini n. 3, Partita IVA n. 00807520135				
Causale	Servizio di manutenzione e taratura apparecchio Autovelox 104/C2				
Modalità finanz	Con risorse del bilancio comunale				
Impegno pren.		Importo	euro 1.500,00	Scadenza	31/12/2018



**COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**

4. di imputare la spesa di Euro 1.229,51, oltre ad IVA 22%, pari ad Euro 270,49, per un importo complessivo di Euro 1.500,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2018	10696	euro 1.500,00

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito nella Legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
Fattura	30 gg	euro 1.500,00

6. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
7. di dare atto che ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara) attribuito alla presente procedura di affidamento è il seguente: ZDC214A62E, da indicare in tutti gli atti concernenti i pagamenti dei servizi ad essa afferenti;
8. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'art. 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;
9. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico, oltre che di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a);
10. di dare atto, ai fini dell'art. 121, in particolare del comma 5, del D.Lgs. 104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile:
- che la selezione viene effettuata senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal momento che per le procedure di cui all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 non è richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti;
  - che l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; sicché non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione non è prescritta dal D.Lgs. 50/2016;
11. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che:
- tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;



**COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**

---

- b) i medesimi atti di cui alla precedente lettera a), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D.Lgs 50/2016 sono, altresì pubblicati:
- sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  - sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4 dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa;

12. di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'espletamento di quanto di competenza.



**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE POLIZIA LOCALE  
F.to Bendazzoli Francesco**

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 28/12/1995, n°549, art. 1 c. 87)



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria **Favorevole** (art. 147 bis e dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000).

Impegno N. 57 del 29-01-2018 / Competenza			
CIG ZDC214A62E - CUP			
Codice di Bilancio 03.01-1.03.01.02.999			
Capitolo 10696 SPESE PER ACQUISTO ACCESSORI, MANUTENZIONE VARIA, ECC. APPARECCHI X MISURAZIONE VELOCITA'			
Importo	2018	€.	1.500,00
Beneficiario 70963 - CI.TI.ESSE S.R.L.			

San Pietro in Cariano, li 30-01-2018



**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO CONTABILE-FINANZIARIO**  
*F.to Ugolini rag. Marta*



## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line con numero **127** di Registro Generale delle pubblicazioni ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal **31-01-2018**

San Pietro in Cariano, li 31-01-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

***F.to Tabarelli dr. Fabrizio***



Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 28/12/1995, n°549, art. 1 c. 87)